

Tariffario previsto dalla Legge Regionale 22 aprile 1997 n.15 aggiornato con DGR n.1803 del 27 dicembre 2001 con successive modifiche ed integrazioni – L.R. 22 aprile 2002, n.5 e succ. mod. – con le quali è prevista la non applicazione di alcune voci a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Numero d'ordine	D.P.R. 121/1961 (D.P.R. 641/1972)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di Rilascio	Tassa Annuale	Note
15	51	<p style="text-align: center;">TITOLO II</p> <p style="text-align: center;">CACCIA</p> <p>Licenza di appostamento fisso di caccia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 1, art.1, lettera o) - Legge 27 dicembre 1977, n. 968, art.16 <p>Concessione di costituzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Azienda faunistico-venatoria, per ogni ettaro o frazione di esso. 3,7598 2) Centro privato di produzione selvaggina. 334,15 <ul style="list-style-type: none"> - D.P.R. 15 gennaio 1972, n.1, art.1, lettera o) - Legge 27 dicembre 1977, n. 968, art. 6, lettera d) e 36. <p>Abilitazione all'esercizio venatorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Con fucile ad un colpo, con falchi e con arco; 84,00 b) Con fucile a due colpi; 84,00 c) Con fucile a più di due colpi; 84,00 d) Permesso per la cattura di volatili con reti a norma dell' art. 18 della L.27 dicembre 1977, n. 968. 231,89 	<p style="text-align: center;">67,14</p>	<p style="text-align: center;">3,7598</p> <p style="text-align: center;">334,15</p>	<p>Gli appostamenti fissi di caccia debbono essere autorizzati ogni anno prima dell'uso, previo pagamento della sopraindicata tassa.</p> <p>Sono appostamenti fissi di caccia quelli che presentano le caratteristiche previste dalle vigenti leggi in materia e sono ritenuti tali anche quando siano sprovvisti degli appositi segnali perimetrali delimitanti la zona di rispetto.</p> <p>Per le aziende faunistico-venatorie per ogni € 0,0517 di tassa è dovuta una soprattassa di € 0,0517, che dovrà essere versata contestualmente alla tassa. Le tasse debbono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono. La concessione ed il rinnovo sono disciplinati dalla L.27 dicembre 1977, n. 968 e dalle leggi regionali in materia.</p> <p>Le tasse di concessione previste per le aziende faunistico-venatorie sono ridotte alla misura di un ottavo per i territori montani o per quelli classificati tali ai sensi della L.25 luglio 1952, n.991, e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>Il versamento della tassa annuale di concessione regionale deve essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia ed ha la validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa.</p> <p>Il versamento della tassa annuale di concessione regionale non è dovuto qualora non si eserciti la caccia</p>

					<p>durante l'anno. La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio. Per le difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontrabili fra la data di versamento della tassa regionale e quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata sino alla scadenza della tassa di concessione governativa.</p> <p>Per i soggetti di età inferiore ad anni 20 e superiori ad anni 70 gli importi relativi all'abilitazione all'esercizio venatorio, sia per la tassa di rilascio che della tassa di rinnovo, sono così stabilite:</p> <p>a) con fucile ad un colpo, con falchi e con arco€ 37,70 b) con fucile a due colpi€ 52,68 c) con fucile a più di due colpi.. € 66,62</p> <p>L'abilitazione all'esercizio venatorio si consegue soltanto dopo aver superato l'esame previsto dalla L. 27 dicembre 1977, n.968.</p>
		<p>TITOLO V</p> <p>AGRICOLTURA</p>			
		<p>Abilitazione alla ricerca di tartufi ed alla raccolta dei tartufi (L. 16 dicembre 1985, n.752, art.17)</p>	111,55	111,55	<p>Il versamento della tassa di rilascio e di rinnovo ha validità annuale. La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di idoneità.</p> <p>Sono esentati dal pagamento della tassa di concessione i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti, ed i raccoglitori che, consorziati, ai sensi dell'art. 4 della L.752/85, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.</p>